

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A DOCENTI E RICERCATORI DELL'ANNO
SABBATICO E DEL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E DI RICERCA**

Emanato con Decreto Rettorale n. 17498 del 28 giugno 2016

Art. 1 – Ambito di operatività

1. I professori, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato possono fruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca.
2. In applicazione delle norme di legge dappresso richiamate il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - razionalizzare le procedure per la richiesta e la concessione di autorizzazioni;
 - assicurare, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la verifica dell'attività di ricerca svolta e la produzione scientifica effettivamente realizzata durante tali periodi.

Art. 2 – Anno sabbatico (art. 17, comma 1, D.P.R. 382/1980)

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un periodo di congedo ai sensi dell' art. 17, comma 1, D.P.R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica per la durata di un anno accademico o periodo inferiore e, comunque, per non più di due anni accademici in un decennio.
2. L'attività di ricerca scientifica deve svolgersi, di norma, presso qualificate istituzioni di ricerca scientifica estere.
3. L'anno non può essere frazionato in più periodi; l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque l'intero anno accademico.
4. I periodi di attività scientifica sono validi ai fini degli effetti della carriera e del trattamento economico ma non danno luogo all'indennità di missione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 230/2005 nel periodo di anno sabbatico il docente è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste e all'utilizzo di fondi per lo svolgimento delle attività.

Art. 3 – Congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e di ricerca scientifica all'estero - Professori di prima e seconda fascia (art. 10, Legge 311/1958)

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un periodo di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge 311/1958. Di norma tale congedo ha durata annuale (anno solare) ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.
2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Art. 4 – Congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca scientifica - Ricercatori universitari (art. 8, Legge 349/1958 e art. 34 DPR n. 382/1980).

1. I ricercatori a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare.
2. Il periodo di congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.
3. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto, di norma, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni in un decennio.
4. Il congedo per motivi di studio può essere con o senza assegni.
5. Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio oppure assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.
6. Il congedo è senza assegni quando durante il periodo di congedo il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.

Art. 5 – Congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca scientifica - Ricercatori universitari a tempo determinato

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica, in via analogica, l'art. 8 della Legge n. 349/1958. Essi, possono fruire di un periodo di congedo straordinario, in Italia o all'estero, per motivi di studio e di ricerca scientifica per la durata massima di un anno.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione per il periodo di anno sabbatico e congedo di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, devono essere indirizzate al Rettore, al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento entro il 31 dicembre dell'anno accademico precedente l'anno accademico per il quale viene chiesto l'anno sabbatico o il congedo stesso.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'esatta determinazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;
 - b) l'esatta indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svilupperà il progetto scientifico, altamente qualificato nell'ambito degli studi di riferimento;
 - c) per i congedi di cui agli artt. 3, 4 e 5, i giustificati motivi di studio sui quali si fonda la richiesta.
 - d) l'indicazione dei risultati e i prodotti della ricerca che si intendono perseguire. In particolare, il progetto di ricerca dovrà indicare un obiettivo riconoscibile, valutabile ex post e coerente con l'attività di ricerca svolta dal richiedente;
 - e) le azioni di disseminazione dei risultati e dei prodotti che si intendono realizzare;
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) lettera di invito/accettazione dell'istituzione ospitante;
 - b) dichiarazione sulle modalità di copertura delle eventuali attività didattiche che non potranno essere svolte;

- c) programma dettagliato dell'attività di ricerca, da redigere secondo il modello del PRIN vigente;
- d) dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di anno sabbatico o congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
- e) dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;

Art. 7 – Criteri per la valutazione delle richieste e iter della procedura

1. Il **Consiglio della Facoltà** di appartenenza del richiedente, entro il **15 febbraio**, esprime, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e di funzionamento, un parere obbligatorio sull'accoglimento della domanda, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) adeguatezza della motivazione della domanda in ordine ai punti 2 e 3 dell'art. 6;
 - b) assenza di pregiudizio in ordine alla permanenza dei requisiti minimi previsti per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio;
 - c) durata del periodo di congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche e formative da svolgere;
 - d) possibilità di adeguata sostituzione didattica, anche per le commissioni di esame di cui il docente è titolare,
 - e) assenza di aggravio di spesa per il bilancio di Ateneo.

Il Consiglio di Facoltà, entro il **28 febbraio** trasmette al Senato Accademico le deliberazioni assunte in ordine alle richieste pervenute.

2. Il **Consiglio del Dipartimento** di afferenza del richiedente, entro il **15 febbraio**, esprime, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e di funzionamento, un parere obbligatorio sull'accoglimento della domanda, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) adeguatezza della motivazione della domanda in ordine ai punti 2 e 3 dell'art. 6;
 - b) durata del periodo di congedo e coerenza rispetto alle attività di ricerca da svolgere;
 - c) assenza di aggravio di spesa per il bilancio di Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento, entro il **28 febbraio** trasmette al Senato Accademico le deliberazioni assunte in ordine alle richieste pervenute.

3. Entro il **30 aprile** il **Senato Accademico**, tenendo conto delle richieste complessivamente pervenute da tutte le Facoltà e da tutti i Dipartimenti, delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi inclusa l'assenza di aggravio di spesa, esprime il proprio parere, seguendo un criterio di massima di ripartizione delle autorizzazioni per ambiti di studio afferenti ai diversi settori scientifico disciplinari, conformemente alle necessità didattiche e agli orientamenti scientifici dell'Ateneo.

4. In caso di parere favorevole del Senato Accademico il Rettore, con proprio decreto, dispone la concessione dell'anno sabbatico/congedo nella misura massima di una per ciascuna Facoltà.

Art. 8 – Relazione sull'attività svolta e valutazione ex post

1. Entro 30 giorni dal termine dell'anno sabbatico o del periodo di congedo, l'interessato dovrà presentare al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività

scientifica svolta, sui risultati raggiunti, sui prodotti conseguiti e sulle azioni di disseminazioni dei risultati che intende porre in essere.

2. Tale relazione, unitamente al parere espresso dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio di Dipartimento sarà trasmessa per approvazione al Rettore e al Senato Accademico.

Art. 9 – Diritti e doveri dei professori e ricercatori

1. I professori e i ricercatori in anno sabbatico/congedo conservano tutti i diritti e i doveri inerenti il loro *status*.
2. Essi hanno diritto ad intervenire nelle sedute degli Organi Accademici ai quali sono invitati a partecipare e, se presenti, concorrono alla determinazione del numero legale.
3. Il periodo di anno sabbatico e di congedo, ove superiore a un trimestre, è incompatibile con la carica di Rettore, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento.